



Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

## STATUTO FIRE

### TITOLO I

Allegato B  
N. 18638 di raccolta

#### **COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA**

##### Articolo 1


E' costituita l'Associazione denominata "FEDERAZIONE ITALIANA PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA", in sigla FIRE, con sede legale in Roma.

##### Articolo 2

La FIRE è una libera Associazione culturale senza finalità di lucro, aperta ad Enti Pubblici, Organismi privati e persone fisiche. Essa ha per scopo la promozione, soprattutto ai fini di una estesa tutela ambientale, dell'uso razionale ed efficiente dell'energia nelle sue varie forme ed applicazioni e persegue essenzialmente finalità sociali nell'interesse del Paese, oltre che degli utilizzatori finali di energia.

Essa ha per oggetto in particolare di:

- diffondere informazioni, conoscenze ed esperienze energetiche tra i diversi operatori economici e culturali al fine di attivare una cultura energetica, anche in attuazione di specifici programmi promossi da enti ed istituzioni pubblici.
- intrattenere contatti diretti con le Istituzioni nazionali, fornire loro suggerimenti e raccomandazioni utili, effettuare studi, ricerche, sondaggi, analisi, inchieste, organizzare e svolgere corsi di formazione e quant'altro sia ritenuto efficace; partecipare a comitati, gruppi di lavoro, commissioni, ogni volta che questo sia reputato utile; aderire a Federazioni estere che perseguano finalità analoghe o complementari;
- condurre più generalmente tutte quelle azioni suscettibili di contribuire all'ampliamento delle conoscenze, al progresso delle tecniche e delle realizzazioni per quel che concerne l'uso razionale dell'energia;
- intraprendere iniziative e programmi congiunti al fine di promuovere l'attività e la crescita di associazioni aderenti o che abbiano finalità analoghe;



 1 di 11




Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

- **valorizzare le professioni e i servizi del settore dell'energy management e a tal fine promuovere la realizzazione della certificazione delle competenze professionali e delle strutture di servizio in tale settore secondo quanto indicato nel successivo articolo 16bis;**
- **svolgere attività editoriale per la pubblicazione di periodici, libri, prodotti multimediali, siti web e altre iniziative simili in tema di energy management e comunque connessi alla propria attività secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.**

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### Articolo 3

La durata dell'Associazione è fissata al **31/12/2020**, salvo proroga o anticipato scioglimento.



## TITOLO II

### SOCI

#### Articolo 4

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, le Associazioni, gli Organismi privati, gli Enti pubblici anche di nazionalità estera, che intendono effettivamente contribuire alla sua attività.


In tutti i casi deve trattarsi di organizzazioni, o persone che operano nel campo dell'energia o in campi complementari ad esso; che svolgono un'attività nell'interesse degli utilizzatori di energia; che promuovono l'uso razionale dell'energia.

#### Articolo 5

I Soci si distinguono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Sostenitori;
- Soci Ordinari.

**E' Socio Fondatore l'ENEA (Ente per le Nuove tecnologie l'Energia e l'Ambiente).**





Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

Sono Soci Sostenitori: ***i soggetti*** che intendono sostenere l'Associazione anche finanziariamente con una quota annuale ***decisa dal Consiglio Direttivo***.

***Sono Soci Ordinari: tutti gli altri che si distinguono nelle categorie associative individuate dal Consiglio Direttivo.***

Le iscrizioni dei soci avvengono dietro loro richiesta, ***successivamente al pagamento della quota associativa***. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. La qualifica di Socio si perde nei casi previsti dal successivo articolo 9.

#### Articolo 6

I Soci sono tenuti:

- ad osservare lo Statuto e le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- a diffondere la conoscenza dell'Associazione in tutti gli ambienti interessati;
- a collaborare per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- a segnalare irregolarità, abusi e quant'altro dovessero rilevare nell'ambito delle attività di interesse dell'Associazione;
- ***a fare un uso corretto e responsabile dello status di Socio verso terzi;***
- al versamento delle quote associative entro il 31 marzo di ogni anno nella misura annualmente fissata dal Consiglio Direttivo.



Le quote associative sono intrasmissibili.

***Il Socio Fondatore, è esentato dal versamento delle quote annuali in quanto contribuisce alle attività promosse dalla FIRE sulla base dell'apposita Convenzione stipulata fra i due soggetti.***

#### Articolo 7

I Soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee, esercitando l'elettorato attivo e passivo
- farsi rappresentare in Consiglio Direttivo in conformità delle norme di cui all'art. 13;
- partecipare all'attività sociale alle condizioni di volta in volta stabilite: riunioni, convegni, congressi ed altre manifestazioni organizzate dalla FIRE;





Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

- ricevere informazioni e notizie utili su tutta l'attività dell'Associazione.

#### Articolo 8


I Soci, indipendentemente dalla loro classificazione, hanno diritto in sede di Assemblea ad esprimere un solo voto.

#### Articolo 9

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota annuale e per radiazione provocata da gravi motivi e decisa dal Consiglio Direttivo.

Le dimissioni devono essere segnalate con lettera raccomandata alla sede legale dell'Associazione entro il mese di settembre ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Le dimissioni non esimono il Socio dagli obblighi finanziari pregressi.




### TITOLO III

#### **ORGANI SOCIALI**

#### Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidenza;
- il Consiglio scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.





Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

## Articolo 11

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto al voto. Un Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Un Socio può raccogliere deleghe da parte di un massimo di cinque soci.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, quanti espressamente invitati dal Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno.

Il Presidente convoca, inoltre, l'Assemblea quando ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, almeno venti giorni prima della seduta.

L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.


L'Assemblea, che delibera a semplice maggioranza di voti espressi, è valida in prima convocazione quando siano presenti oltre la metà dei Soci; ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

## Articolo 12

L'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza, da un Vice Presidente scelto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:

- approvare i bilanci consuntivo e preventivo accompagnati dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere tra i Soci il Presidente dell'Associazione ed i membri che partecipano al Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed il relativo Presidente;
- approvare le modifiche dello Statuto;
- deliberare in merito ad ogni altra proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Delle deliberazioni dell'Assemblea fa fede il libro dei Verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della adunanza.





Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

### Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di dodici membri.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora alcuni Consiglieri cessino dalla loro funzione prima della scadenza del triennio, il Consiglio può venire integrato.

I nuovi componenti, nominati a triennio in corso, scadono dalla carica alla fine del triennio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, con avviso inviato a tutti i componenti almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri.

In caso d'urgenza la convocazione può farsi via telefax o via telex almeno cinque giorni prima della seduta.

Partecipano al Consiglio Direttivo senza diritto di voto il Presidente del Consiglio Scientifico, i Revisori dei Conti e quanti espressamente invitati dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente, in difetto, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano d'età.


Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo fa fede il libro dei Verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della adunanza.

### Articolo 14

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e la responsabilità della gestione dell'Associazione. In particolare esso ha i seguenti compiti:

- nominare i Vice Presidenti ed il Segretario Generale;
- nominare il Presidente del Consiglio Scientifico e su proposta di quest'ultimo nominare i membri componenti;
- promuovere tutti i provvedimenti intesi allo sviluppo e al conseguimento degli scopi associativi;





Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

- **stabilire le categorie associative in cui suddividere i Soci Ordinari;**
- stabilire l'importo delle quote associative, differenziate per categorie di Soci; nonché gli eventuali contributi straordinari dei Soci;
- **verificare il rispetto dei requisiti di ammissione previsti all'art. 4 per i nuovi Soci e sorvegliare che non venga fatto un uso indebito dello status di Socio da parte dei Soci stessi;**
- **deliberare sulla radiazione dei Soci;**
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi, accompagnati dalle rispettive relazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare su qualsiasi altra iniziativa o proposta del Presidente.



Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire Comitati tecnico scientifici per la realizzazione delle attività e di nominarne i membri; nonché nominare responsabili operativi per incarichi specifici di particolare rilevanza.

#### Articolo 15

La Presidenza è formata dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Segretario Generale: queste ultime due cariche sono attribuite dal Consiglio Direttivo che decide anche dei relativi mandati.

I componenti della Presidenza restano in carica per la durata dei rispettivi mandati consiliari e sono rieleggibili.

Il Presidente ha il compito di governare tutta l'attività associativa.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con facoltà di delega ad altro componente della Presidenza, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

#### Articolo 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti; esso dura in carica tre anni.

Ad esso è demandato il controllo dell'andamento amministrativo, la verifica della contabilità e la presentazione all'Assemblea della relazione sul bilancio.

A tal fine il Collegio:



7 d/11



Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

- esamina il bilancio annuale e le relazioni consuntive preventive e presenta le sue osservazioni all'Assemblea;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- compie ogni opportuno atto di controllo contabile e di legittimità.

Nel caso in cui un Revisore supplente subentri ad uno effettivo, la prima Assemblea successiva dovrà nominare un Revisore effettivo ed un Revisore supplente.


#### Articolo 16 bis

*Il Consiglio Direttivo di FIRE, nei tempi e nelle forme istituzionali che riterrà più opportuni, potrà provvedere all'istituzione di un Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management (SECEM), o comunque denominato, finalizzato alla realizzazione di uno schema di certificazione delle competenze dei tecnici esperti in gestione dell'energia (EM).*

*A tal proposito il Consiglio Direttivo provvederà ad approvare il Regolamento del suddetto Sistema e tutti gli atti collegati, ivi comprese le revisioni e le modifiche successive, e procederà all'attuazione degli stessi, garantendo in ciò la dovuta autonomia e indipendenza delle attività di tale Sistema dalle altre attività della FIRE.*

*Nella configurazione di tale Sistema dovranno essere perseguite le necessarie cautele economico-finanziarie nella definizione del business plan iniziale e di quelli successivi. In particolare dovrà essere rispettata la finalità non di lucro della FIRE e dovrà essere prevista una contabilità analitica separata, confluyente nel bilancio FIRE, da cui non risultino margini di utile dalle attività del Sistema. Rientrati gli investimenti iniziali sopportati dal bilancio FIRE e coperti i costi annuali, eventuali margini residui dovranno essere investiti per l'ampliamento, il miglioramento e la promozione dell'attività del Sistema di certificazione stesso e delle azioni connesse (mantenimento delle competenze, follow up del processo di normazione, adeguamento alla normazione, informazione e marketing, formazione del personale interno, studi e ricerche, servizi agli iscritti e simili). Il business plan iniziale definirà il limite accettabile, in dimensioni e tempi, delle eventuali perdite e le modalità di copertura delle stesse in relazione al bilancio FIRE.*

*Il Presidente sovrintenderà all'amministrazione del Sistema garantendo la piena autonomia delle attività di certificazione dello stesso pur nel rispetto di quanto indicato nel business plan e negli aggiornamenti di questo, perseguendo in pari tempo i necessari collegamenti funzionali con l'amministrazione e la gestione di FIRE al fine di ottimizzare l'organizzazione complessiva delle attività della Federazione.*



8 di 11





Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

***A tutela dell'autonomia del Sistema, nel caso di votazioni del Consiglio Direttivo che comportino provvedimenti limitativi delle attività e/o degli impegni del Sistema, il Presidente di FIRE, previa esposizione e verbalizzazione di motivate ragioni, può avvalersi del potere di veto.***

***La stessa procedura istitutiva riportata nei punti precedenti potrà essere adottata dal Consiglio Direttivo di FIRE per istituire, nei modi e tempi che riterrà più opportuni, analogo processo di certificazione di società e strutture di servizio nel campo dell'energy management.***

#### TITOLO IV

#### **PATRIMONIO E INTROITI**

##### Articolo 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:


- dalle quote associative versate dai soci e da eventuali contributi e finanziamenti di altri Enti;
- da eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali deliberate dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- da eventuali donazioni.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.

Gli introiti dell'Associazione sono costituiti:

- dai contributi versati dai Soci;
- dai corrispettivi specifici e dai contributi supplementari a fronte di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali;
- da altri proventi e dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;



9 di 11



Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

## TITOLO V

### **ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO**

#### Articolo 18

L'anno finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.


L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo provvede entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio alla compilazione del Bilancio e della relazione ed a sottoporli al Collegio dei Revisori dei Conti e quindi all'approvazione dell'Assemblea.

Il Bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Eventuali avanzi di gestione sono riportati a nuovo.

Eventuali disavanzi sono coperti con le modalità stabilite dall'Assemblea che approva il bilancio.




## TITOLO VI

### **MODIFICHE STATUTARIE**

#### Articolo 19

Per le modifiche al presente Statuto è necessaria una delibera dell'Assemblea in prima convocazione con il voto favorevole che rappresenti almeno la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci, ed in seconda convocazione con il voto favorevole che rappresenti almeno il venti per cento dei voti spettante a tutti i Soci.

L'Assemblea può anche ricorrere alla delibera per referendum secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e per la validità delle deliberazioni è necessario che pervenga il voto di tanti Soci che rappresenti la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.





Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

## TITOLO VII

### **SCIoglIMENTO E NOMINA DEL LIQUIDATORE**

#### Articolo 20

Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, potrà essere deliberato in ogni momento dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci.

Verificatasi una delle cause di scioglimento, l'Assemblea provvede a nominare, entro trenta giorni, un liquidatore con la maggioranza di cui al precedente comma.

Con la nomina del liquidatore cessano la loro funzione i membri del Consiglio Direttivo.

I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti ad altra Associazione che abbia finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione espressamente indicata dalla legge.

